

REGOLAMENTO (CE) N. 695/96 DELLA COMMISSIONE**del 17 aprile 1996****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che, con il regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2544/95 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 aprile 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.